



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 45 del 10.04.2025

COPIA

Oggetto: Adesione del Comune di Sestu al Protocollo di intesa, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 25/09/2024, finalizzato all'utilizzo del Sistema informativo per la gestione dell'intero ciclo di vita del "Progetto del Minore" e per rendere pienamente operativa l'attività sulla piattaforma digitale del sistema informativo gestione minori in comunità. Approvazione Accordo di contitolarità per il trattamento di dati personali ex art. 26 Regolamento UE 2016/679

L'anno duemilaventicinque il giorno dieci del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 12:45, si è riunita la Giunta Comunale. All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i seguenti Assessori e Assessore:

| | | |
|----------------------|-----------|---|
| SECCI MARIA PAOLA | SINDACO | P |
| ARGIOLAS ROBERTA | ASSESSORE | P |
| BULLITA MASSIMILIANO | ASSESSORE | P |
| MELONI EMANUELE | ASSESSORE | A |
| PETRONIO LAURA | ASSESSORE | P |
| SERRAU MARIO ALBERTO | ASSESSORE | P |
| TACCORI MATTEO | ASSESSORE | P |

Totale presenti n. 6 Totale assenti n. 1

Assiste alla seduta la Segretario Generale CANNAS MARIA ANTONIETTA.

Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la normativa in materia di controllo sulle condizioni dei minori collocati in comunità, in particolare:

- l'art. 6, comma 2, lett. c) della Legge 8/11/2000, n. 328, *Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*, che prevede che i Comuni svolgano l'attività di autorizzazione, accreditamento, e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli artt. 8, comma 3, lett. f) e 9, comma 1, lett. c);
- la Legge Regionale 23/12/2005, n. 23, Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio - assistenziali), che attribuisce al Comune la competenza per il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semi residenziali siti nel territorio;
- gli artt. 38-42 della Legge Regionale n. 23/2005, il Decreto del Presidente della Regione Sardegna del 22/07/2008, n. 4, Regolamento di attuazione dell'art. 43 della Legge regionale 23/12/2005, n. 23, Organizzazione e funzionamento delle strutture sociali, istituti di partecipazione e concertazione, artt. 5-6 e le successive linee guida adottate con Deliberazione Giunta regionale n. 38/14 del 24/07/2018, indicanti i requisiti necessari per il funzionamento delle comunità di accoglienza per minori;
- il Decreto Presidente della Repubblica 22/09/1988, n. 448, Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni; il Decreto legislativo 28/07/1989 n. 272, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22/09/1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, che attribuiscono al Centro di Giustizia minorile la competenza per l'esecuzione, tramite i propri servizi sociali, dei provvedimenti di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i minorenni in sede penale (come misura cautelare, nell'ambito della messa alla prova, come misura penale di comunità o come misura di sicurezza);
- il d.lgs. n. 272/1989, che all'art. 10 prevede che gli inserimenti possano avvenire solo presso le strutture convenzionate aventi i requisiti gestionali e organizzativi indicati dalla normativa;
- la Legge 4/05/1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia, che all'art. 9 prevede il potere di controllo del Procuratore presso il Tribunale per i minorenni delle condizioni dei minori collocati fuori famiglia; stabilisce che le comunità *"devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso"*; che il Procuratore, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nelle comunità e può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo e che lo stesso Procuratore trasmetta una relazione informativa al Tribunale per i Minorenni relativa all'attività di controllo svolta;
- la Legge Regionale 7/02/2011, art. 3 comma h), che prevede che il Garante per l'infanzia e l'adolescenza *"concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente"*;

Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 19/07/2016, *Approvazione azione Giustizia Digitale, Obiettivo specifico 11.1.2.1 "Le reti digitali per cittadini e imprese" POR FESR - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS)*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/27 del 25/09/2024, recante "*Giustizia digitale. Sistema informativo per la gestione del minore in comunità. Protocollo di intesa*", con la quale è stato approvato il Protocollo di Intesa finalizzato all'utilizzo del Sistema informativo per la gestione dell'intero ciclo di vita del "Progetto del Minore" da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di tutela dei minori;

Considerato che:

- la tutela del minore riveste primaria importanza nell'ambito delle competenze attribuite agli Enti locali;
- è interesse dell'Ente rendere gli interventi disposti dal Tribunale quanto più efficaci e utili al completo recupero dei soggetti particolarmente fragili coinvolti;
- come indicato nella Deliberazione n. 37/27 del 25/09/2024, occorre garantire una strutturata collaborazione da parte degli Enti coinvolti nella gestione delle strutture che ospitano i minori mediante l'utilizzo del Sistema informativo, delineando ruoli e compiti dei medesimi Enti, anche alla luce degli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa sovranazionale e nazionale sul trattamento dei dati personali;
- è interesse dell'Ente sottoscrivere il suddetto Protocollo d'intesa per poter accedere alla piattaforma operativa, così da poter trarre i vantaggi di una gestione più efficiente ed efficace;
- si ritiene questo nuovo strumento in grado di garantire l'indispensabile trasparenza e tracciabilità del progetto dedicato ad ogni minore, in uno con il coerente rispetto delle normative in ambito di privacy, particolarmente stringenti nei casi di specie;

Richiamato altresì l'art. 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che, negli enti privi di dirigenza, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, possono essere attribuite dal sindaco ai responsabili degli uffici o dei servizi;

Visto il Decreto della Sindaca, n.12 del 07/07/2023, di "Conferimento degli incarichi di direzione dei settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente";

Visto il Decreto della Sindaca, n. 3 del 30/01/2025, avente ad oggetto: "Aggiornamento incarichi di direzione dei Settori costituenti la macrostruttura organizzativa dell'Ente in seguito alle modifiche alla stessa apportate con delibera di Giunta n.5 del 23/01/2025";

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 150/2009;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore proponente;

Con votazione unanime;

DELIBERA

per le motivazioni sopra espresse:

di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di aderire al Protocollo di intesa, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 25/09/2024, finalizzato all'utilizzo del Sistema informativo per la gestione dell'intero ciclo di vita del "Progetto del Minore";

di approvare l'Accordo di contitolarità per il trattamento di dati personali ex art. 26 Regolamento UE 2016/679;

di demandare alla Sindaca e al Responsabile del Settore 1 – Politiche Sociali del Comune di Sestu, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di porre in essere tutte le necessarie attività conseguenti per la sottoscrizione del protocollo di Intesa richiamato e per rendere pienamente operativa l'attività sulla piattaforma digitale informatica;

di dare atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico del Comune;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI SESTU

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 45 del 10/04/2025

OGGETTO:

Adesione del Comune di Sestu al Protocollo di intesa, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 25/09/2024, finalizzato all'utilizzo del Sistema informativo per la gestione dell'intero ciclo di vita del "Progetto del Minore" e per rendere pienamente operativa l'attività sulla piattaforma digitale del sistema informativo gestione minori in comunità. Approvazione Accordo di contitolarità per il trattamento di dati personali ex art. 26 Regolamento UE 2016/679

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
F.to SECCI MARIA PAOLA**

**FIRMATO
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to CANNAS MARIA ANTONIETTA**

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

Sestu, Lì 17/04/2025



COMUNE DI SESTU

Oggetto proposta di delibera:

Adesione del Comune di Sestu al Protocollo di intesa, allegato alla Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 25/09/2024, finalizzato all'utilizzo del Sistema informativo per la gestione dell'intero ciclo di vita del "Progetto del Minore" e per rendere pienamente operativa l'attività sulla piattaforma digitale del sistema informativo gestione minori in comunità. Approvazione Accordo di contitolarità per il trattamento di dati personali ex art. 26 Regolamento UE 2016/679

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Sestu, 10.04.2025

IL RESPONSABILE

F.to Maria Antonietta CANNAS

Accordo di contitolarità per il trattamento di dati personali ex art. 26 Regolamento UE 2016/679

tra

Primi Firmatari

Il Centro di Giustizia Minorile per la Regione Sardegna

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 1 Sassari

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 Gallura

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 3 Nuoro

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 4 Ogliastra

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 5 Oristano

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 6 Medio Campidano

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 7 Sulcis

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 8 Cagliari

e

Firmatari per adesione

I Comuni della Sardegna

Le Comunità per i Minori

Premesso

- che la Regione Autonoma della Sardegna e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari, a partire dal Protocollo d'intesa firmato in data 27/05/2014 dalla Regione con il Ministero della Giustizia, hanno determinato di collaborare fra loro al fine di agevolare e favorire le politiche di sostegno e di gestione in favore dei minori collocati in comunità;
- che, con Deliberazione della Giunta regionale n. 43/1 del 19/07/2016, è stata approvata l'Azione Giustizia Digitale, Obiettivo specifico 11.1.2.1 "Le reti digitali per cittadini e imprese" POR FESR - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 Istituzioni di alta qualità" Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS);
- che, a tal fine, l'attuale Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT ha sviluppato il Sistema informativo di gestione del minore in comunità, una piattaforma che raccoglie le informazioni sui minori e sulle strutture comunitarie e consente una comunicazione interattiva con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di tutela dei minori e garantisce l'accesso agli utenti dei servizi sociali e alle strutture di accoglienza, con la previsione di differenti livelli di accesso alle informazioni, tenuto conto degli specifici ruoli e competenze;
- che l'aggiudicatario dell'appalto veniva nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016;
- che, a seguito di nuovo affidamento tramite appalto specifico, con contratto rep. n. 41 del 20/12/2023, sono stati affidati i nuovi servizi di evoluzione e manutenzione del Sistema Informativo per la Gestione dei Minori in comunità, per un periodo di 36 mesi, a far data dal 1/01/2024;

- che le Parti firmatarie del presente atto, di comune accordo e per i fini condivisi anche dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari, hanno stabilito di operare in collaborazione fra loro, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attraverso il Sistema suddetto, condividendo le informazioni relative al percorso di sostegno ed aiuto ai minori ospitati presso le Comunità operanti nel territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Cagliari così da favorire la tempestiva rilevazione di condizioni di criticità nel percorso medesimo nonché l'innalzamento del livello qualitativo di accoglienza;
- che, a tal fine, con Deliberazione della Giunta regionale n. 37/27 del 25/09/2024, è stato approvato il Protocollo di intesa finalizzato all'utilizzo del Sistema informativo per la gestione dell'intero ciclo di vita del "Progetto del Minore" da parte di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di tutela dei minori;
- le Parti intendono, pertanto, ciascuna per la propria competenza, nell'ambito dei nuovi ruoli eventualmente conseguiti, nel rispetto della normativa sovranazionale e nazionale sul trattamento dei dati personali e della funzione da ciascuna di esse effettivamente svolta, ribadire e reiterare i principi ispiratori nonché la condivisione di modalità e finalità di azione, intendendo proseguire nel percorso e operare in condivisione di strumenti, mezzi e finalità;
- che la sopra descritta attività comporta il trattamento di dati personali sia comuni che particolari, così come definiti dagli artt. 4.1 e 9 del Regolamento UE 2016/679;
- che tutte le parti operano detto trattamento avendo, **per quanto rappresentato nella presente premessa**, congiuntamente definito finalità e mezzi del medesimo e, pertanto, qualificandosi come "Contitolari" del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art.26 del Regolamento UE 679/2016;
- che l'art. 26 del Regolamento UE 679/2016 stabilisce *"Allorché due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento. Essi determinano in modo trasparente, mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento, con particolare riguardo all'esercizio dei diritti dell'interessato e le rispettive funzioni di comunicazione delle informazioni di cui agli artt.13 e 14 del regolamento a meno che e nella misura in cui le rispettive responsabilità siano determinate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui i titolari del trattamento sono soggetti. Tale accordo può designare un punto di contatto per gli interessati. L'accordo di cui al paragrafo 1 riflette adeguatamente i rispettivi ruoli e rapporti dei contitolari con gli interessati. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato"*;
- che le suindicate Parti, con il presente accordo di Contitolarità, intendono regolamentare le rispettive responsabilità nell'ambito dei trattamenti di dati personali eseguiti per effetto dell'utilizzo comune del Sistema Informativo per la gestione dei minori in comunità nonché disciplinare i propri ruoli e le proprie azioni nei confronti degli interessati;

tutto ciò premesso, tra le suindicate Parti, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell'accordo

Il presente accordo ha lo scopo di disciplinare le attività e le responsabilità di ciascuno dei Contitolari nell'ambito dei trattamenti dei dati personali conseguenti all'utilizzo comune del Sistema informativo per la gestione dei minori in comunità stabilendo ruoli e compiti di ciascuna delle suindicate parti secondo la propria rispettiva competenza rispetto agli interessati.

Al fine di individuare le plurime e concorrenti competenze individuali delle Parti e, conseguentemente, i trattamenti di competenza di ciascuna di esse, si richiamano le principali norme di riferimento in materia:

- art. 6 comma 2 lett. c) della L. n.328 del 8.11.2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in forza del quale i Comuni svolgono le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale

a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli artt. 8 comma 3 lett. f) e 9 comma 1 lett. c);

- art. 3 lett. f) della L.R. n.23/85 che attribuisce al Comune la competenza per il rilascio delle autorizzazioni di vigilanza sulle strutture residenziali e semiresidenziali site nel territorio;
- artt. 38-4 della L.R. n. 23/2005 e artt. 5 – 6 del D.P.R. n. 4/2008 e ss. Linee Guida adottate con deliberazione della Giunta Regionale n. 38/14 del 27/04/2018, che indicano i requisiti necessari per il funzionamento delle comunità di accoglienza per minori;
- D.P.R. n. 448/88 e d.lgs. n. 272/89, che prevedono che il Centro di Giustizia Minorile dia esecuzione tramite i propri servizi sociali, ai provvedimenti di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i Minorenni in sede penale (come misura cautelare o nell'ambito della messa alla prova, come misura penale di comunità o come misura di sicurezza). Nello specifico, il d.lgs. n. 272/89 prevede che gli inserimenti possano avvenire solo presso strutture convenzionate aventi i requisiti gestionali e organizzativi indicati dalla normativa.

Art. 3 – Funzionamento del Sistema informativo per la gestione dei minori in comunità

Il Sistema informativo per la gestione dei minori in comunità è una piattaforma che raccoglie le informazioni sui minori e sulle strutture comunitarie e consente una comunicazione interattiva con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di tutela dei minori; garantisce, inoltre, l'accesso ai servizi sociali e alle strutture di accoglienza di competenza della Procura della Repubblica di Cagliari.

Il Sistema rappresenta uno strumento di gestione organizzato, in cui i soggetti implicati sono messi nella condizione di cooperare in modo efficiente e strutturato; fornisce strumenti per il controllo del settore degli affidamenti in Comunità, utili ad individuare immediatamente criticità nei meccanismi di tutela del Minore stesso.

Il Sistema informativo per la gestione dei minori in comunità garantisce uno spazio comune in cui le Autorità pubbliche possono interagire con le realtà private con riferimento sia alla fattibilità ed all'adeguatezza dell'inserimento sia alla formazione ed esecuzione del progetto individuale.

La gestione e la sicurezza del Sistema nonché la conservazione dei dati presso i server della Regione Autonoma della Sardegna in Via Posada 1 – Cagliari sono garantiti dalla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT, che sarà individuata tramite apposito atto di nomina Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento UE 679/2016.

Il Sistema informativo è utilizzato esclusivamente dai soggetti di seguito indicati, con diversificata funzione di alimentazione o consultazione dello stesso:

- **Responsabili delle Comunità:** curano l'inserimento e la gestione dei dati relativi alla struttura ed ai servizi offerti; compilano il diario del minore e forniscono tutte le notizie rilevanti dal momento del collocamento del minore fino alla sua dimissione;
- **Servizi Sociali e Socio Sanitari:** Comuni ed ASL - provvedono al collocamento del minore inserendo e gestendo i relativi dati ed il progetto di affidamento, ai sensi dell'art. 4 della Legge 4 maggio 1983 n.184 e ss.mm. ed ii. In caso di plurimi inserimenti o di avvicendamento di struttura e di mutamento dei servizi competenti, il nuovo servizio potrà accedere alla scheda del minore previa autorizzazione del servizio precedentemente competente;
- **Centro di Giustizia Minorile per la Regione Sardegna;**

È consentita la sola consultazione ai seguenti soggetti:

- **Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari,** per lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e vigilanza nell'ambito degli adempimenti e delle attività del proprio ruolo istituzionale;
- **Tribunale dei Minorenni di Cagliari,** per l'accesso ai dati delle Comunità del territorio di competenza, comprese le schede dei minori in attuazione della norma prevista dall'art.9, comma 3 della Legge 4 maggio 1983 n.184 e ss.mm. ed ii.;

- **Uffici giudiziari minorili di Sassari:** nella successiva fase di estensione dell'utilizzabilità del sistema informativo, hanno accesso ai dati relativi alle strutture operanti nel territorio di competenza del Tribunale dei Minorenni di Cagliari ed alle schede dei minori inseriti in procedimenti di loro competenza;
- **Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale delle Politiche sociali, Comuni ed Aziende Socio-Sanitarie Locali insistenti nel territorio di competenza del Tribunale dei Minorenni di Cagliari:** accesso a tutte le informazioni relative alle strutture comunitarie con esclusione dei dati relativi all'identità dei minorenni inseriti ed alle relative schede di accoglienza. Gli Assessorati competenti potranno trasferire i predetti dati sul Sistema informativo integrato del welfare regionale – SIWE, tramite servizi di cooperazione applicativa tra sistemi e, fino alla completa realizzazione di tali servizi, mediante l'estrapolazione di record dal sistema informativo della Procura minorile;
- **Centro di Giustizia Minorile per la Regione Sardegna.**

Ciascun soggetto designa gli utenti del Sistema con apposito atto, da comunicare alla Regione Autonoma della Sardegna - Direzione generale dell'Innovazione e Sicurezza IT – Servizio sistemi, che provvede alla registrazione e alla assegnazione dell'apposito ruolo sul Sistema informativo.

Il trattamento dei dati dei minori avviene in base alle specifiche competenze di ciascuna delle parti e nella misura strettamente necessaria per il raggiungimento delle finalità del sistema di cui al precedente art. 2, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, perseguimento di finalità lecite, legittime ed esplicite, esattezza ed aggiornamento dei dati, pertinenza, completezza e non eccedenza dei medesimi rispetto alle finalità del trattamento così come prescritto dall'art. 5 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 4 – Dati oggetto di trattamento da parte dei contitolari

Ai fini del conseguimento delle finalità di cui al precedente art. 2, i dati oggetto di trattamento sono:

- 1) **Anagrafica delle Comunità** (dati comunità, organigramma, carta dei servizi, nominativi e cv del personale impiegato, relazioni ed allegati ed altri dati eventualmente ritenuti di utilità);
- 2) **Anagrafica dei Minori** (fascicolo del minore, informazioni scolastiche, sanitarie, percorso comunitario, segnalazioni criticità, servizi e supporto attivi, casellario giudiziale);
- 3) **Attività ispettiva di vigilanza e controllo delle strutture e dei relativi minori ospiti.**

I predetti contitolari firmatari del presente accordo si impegnano ad eseguire congiuntamente, ciascuno per la propria competenza e con le modalità e finalità quivi concordate, il trattamento dei sopra elencati dati.

La Procura presso il Tribunale dei Minorenni di Cagliari esegue **in via esclusiva** il trattamento dei dati connessi all'attività di cui al precedente art. 3.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità dei contitolari

I Contitolari, con il presente atto, congiuntamente stabiliscono le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali così come dianzi descritto e ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Regolamento UE 679/2016.

In particolare, per quanto attiene gli obblighi e le responsabilità individuali di ciascun Contitolare:

- 1) i Contitolari si impegnano a rendere disponibile agli interessati di propria competenza il contenuto essenziale del presente accordo, secondo il disposto dell'art. 26 comma 2 – 2^a cpv del Regolamento UE n. 679/2016;
- 2) sempre in forza del criterio di competenza specifica, ciascun Contitolare si impegna a comunicare le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 agli interessati;
- 3) i Contitolari danno atto di conoscere la facoltà degli interessati di formulare istanza di esercizio dei propri diritti nei confronti di ciascuno di essi secondo il disposto dell'art. 26 comma 3 – ultimo cpv,

rispettando in ogni caso la competenza specifica di ciascun Contitolare nel fornire riscontro alle istanze. In tal senso, qualora dovesse pervenire tale istanza a Contitolare non competente a fornire riscontro, questi dovrà dare tempestiva comunicazione della ricezione dell'istanza (da allegarsi alla comunicazione), al Contitolare competente;

- 4) i Contitolari si impegnano a gestire in maniera autonoma le violazioni di dati avvenute nell'ambito della propria competenza specifica, previo avviso ai restanti Contitolari del verificarsi dell'evento negativo e chiedendo loro informazioni e supporto laddove ciò si rivelasse necessario nonché opportuno. Il Contitolare interessato dalla violazione dei dati dovrà procedere ad eseguire la notificazione all'Autorità Garante e, ove prevista, la comunicazione agli interessati nei termini e con le modalità di cui agli artt. 33 e 34 del Regolamento UE 679/2016;
- 5) per il raggiungimento delle finalità del presente accordo e del progetto sottostante nonché il rispetto degli obblighi reciprocamente riconosciuti e stabiliti, i Contitolari potranno rendere possibili tutti gli adempimenti legati alla comunicazione delle informazioni di cui agli artt. 13 e 14 nonché l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 - 21 del Regolamento UE 679/2016 attraverso l'individuazione di un punto di contatto per gli interessati ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 1 – ultimo cpv;
- 6) i Contitolari stabiliscono che verrà istituito e periodicamente convocato un tavolo di monitoraggio composto dagli attuali firmatari nonché dagli eventuali ulteriori soggetti che in futuro dovessero partecipare, al fine di valutare il funzionamento del sistema, considerarne l'eventuale implementazione ovvero intervenire per attuare interventi risolutivi di eventuali criticità rilevate ed, infine, per modificare le linee di intervento a fronte di nuove esigenze in capo ai singoli Contitolari.

Art. 6 – Nomina di responsabile del trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 Regolamento UE 679/2016, i Contitolari provvedono a nominare, con separato atto in allegato al presente Accordo, in qualità di Responsabile del Trattamento Dati la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT, in ragione delle competenze e delle funzioni svolte nell'ambito della gestione e della sicurezza del Sistema nonché per la conservazione dei dati.

Il Responsabile del trattamento, Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT, provvede a nominare in qualità di subresponsabile, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il gestore del Sistema informativo.

I Contitolari delegano per l'adempimento dell'obbligo di redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, di cui all'art. 35 del Regolamento UE 2016/679, _____.

Art.7 – Durata della conservazione dei dati

I dati inseriti nel Sistema informativo sono conservati e disponibili per la consultazione per il tempo occorrente all'adempimento delle rispettive finalità istituzionali da parte dei Contitolari.

Nello specifico, è stato stabilito che il termine adeguato per la cancellazione dei dati relativi alle persone minori è rappresentato dal raggiungimento del 21^o anno di età, oltre il quale il soggetto non è più interessato da interventi dell'Autorità Giudiziaria Minorile.

Art. 8 – Disposizioni finali

Eventuali modifiche e/o integrazioni al presente accordo potranno avvenire con il consenso unanime di tutti i Contitolari e con medesima forma scritta.

L'invalidità, anche parziale, di una sola delle clausole del presente accordo non pregiudica la validità e l'efficacia delle restanti.

I Contitolari, mediante la sottoscrizione del presente accordo, dichiarano di averlo letto, ben compreso ed approvato in tutti i suoi contenuti.

Art.9 – Riservatezza

Ogni Contitolare si impegna, nell'ambito della propria specifica competenza, a garantire sia la riservatezza che l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti e trattati per effetto del presente accordo e del sottostante progetto.

Sarà considerato, in ogni caso, riservato e confidenziale tutto ciò che rientri nelle previsioni di segretezza e riservatezza da parte di previsioni normative nazionali nonché non sia di pubblico dominio.

Ciascun Contitolare dovrà provvedere a somministrare apposita formazione in materia di trattamento dei dati personali al personale che sarà addetto alla gestione del sistema informativo; dovrà, altresì, assicurarsi che i propri dipendenti rispettino l'obbligo di riservatezza e che i dati personali trattati vengano utilizzati esclusivamente per le finalità del presente accordo di cui al precedente punto 2.

Cagliari, lì _____

=====

Accordo di nomina del Responsabile del trattamento dei dati
(ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8, e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679)

Premesso che

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento prevede che il trattamento dei dati personali per conto del Titolare sia disciplinato da un contratto o da altro atto giuridico che vincoli le parti e che definisca la materia disciplinata, la durata del trattamento, la natura e le finalità del trattamento, il tipo dei dati personali e le categorie degli interessati, gli obblighi e i diritti del titolare;
- per garantire il rispetto delle prescrizioni dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, quando affida delle attività di trattamento a un Responsabile del trattamento, il Titolare del trattamento dovrebbe ricorrere unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, anche per la sicurezza del trattamento;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 45/3 del 20/12/2023, sono state adottate le nuove Direttive regionali in materia di attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- con Decreto del Presidente n. 12, prot. 3512 del 14/02/2024, "Regolamento (UE) 2016 /679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), sono state delegate le funzioni del titolare del trattamento ai Direttori generali e ai responsabili apicali degli uffici, nei limiti delle rispettive competenze e dei connessi trattamenti;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 51/3 del 16 ottobre 2018, è stato istituito il Modello organizzativo e adempimenti finalizzati all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali con riguardo alla sicurezza dei dati personali e la procedura di gestione delle violazioni di dati personali (Data Breach);
- con determinazione n. 225 del 15/05/2024, il Direttore generale dell'Innovazione e Sicurezza IT ha delegato i Direttori dei servizi della Direzione, nell'ambito delle linee di attività di rispettiva competenza, le funzioni relative all'attuazione dei principi dettati in materia di trattamento dei dati personali dall'art. 5 del Regolamento n. 679 del 2016;
- la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale affari generali e società dell'informazione - Servizio Sistemi informativi e di base, con contratto rep. n. 3 del 22/03/2019, ha affidato l'appalto avente ad oggetto "Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara volta all'affidamento della realizzazione del Sistema informativo di gestione del minore in comunità; a favore della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni Giustizia-Digitale2 – Sistema-Minorenni;
- la Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT – Servizio sistemi, con contratto rep. n. 41 del 20/12/2023, ha affidato i nuovi servizi di evoluzione e manutenzione

del Sistema Informativo per la Gestione dei Minori in comunità, per un periodo di 36 mesi, a far data dal 1/01/2024;

- i servizi e le attività oggetto del suddetto contratto, al quale si rinvia per una descrizione dettagliata e puntuale, comportano il trattamento di dati personali da parte della Regione Autonoma della Sardegna;
- si rende, pertanto, necessario disciplinare il rapporto intercorrente fra le parti secondo quanto disposto dall'articolo 28;
- viste le clausole contrattuali standard adottate il 12 novembre 2020 dalla Commissione Europea alla consultazione pubblica – Decisione di esecuzione (UE) 2021/915 della Commissione del 4 giugno 2021 relativa alle clausole contrattuali tipo tra titolari del trattamento e responsabili del trattamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 29, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio;

Precisato che

- il Sistema informativo oggetto del contratto gestisce la banca dati dei minorenni in comunità;
- il Sistema informativo è utilizzato dalla Procura della Repubblica del Tribunale per i minorenni di Cagliari, dal Tribunale per i minorenni di Cagliari, dal Centro di Giustizia minorile, dalle Comunità, dai servizi sociali e socio – sanitari, dalle Aziende socio sanitarie;
- la Direzione generale dell'innovazione e sicurezza it – Servizio Sistemi gestisce il Sistema informativo;
- la Direzione generale dell'innovazione e sicurezza it – Servizio Sistemi acquisisce esclusivamente i dati dei soggetti che devono essere abilitati all'accesso al sistema informativo medesimo, previa autorizzazione da parte della Procura della Repubblica del Tribunale dei minori di Cagliari;
- la Direzione generale dell'innovazione e sicurezza it garantisce la sicurezza e la conservazione dei dati presso i propri server di via Posada, n. 1, a Cagliari;

Tutto ciò premesso

i firmatari dell'Accordo di contitolarità soprariportato, in qualità di **Contitolari** del trattamento dei dati personali (di seguito, **Contitolari**), nella persona dei rispettivi rappresentanti legali, come su descritti,

e

la Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di **Responsabile** del trattamento dei dati personali (di seguito, **Responsabile**), nella persona del Direttore della Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT, con sede in Cagliari, via Posada, n. 1,

convengono e stipulano quanto segue

1. Oggetto e garanzie del Responsabile per mettere in atto adeguate misure tecniche e organizzative a tutela della sicurezza del trattamento e dei diritti dell'interessato

1. I Contitolari nominano la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione dell'Innovazione e sicurezza it - Servizio Sistemi quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento EU 2016/679, delegando le operazioni di trattamento sui dati personali elencati al punto 2 del presente Accordo.
2. Il Responsabile dichiara di possedere garanzie sufficienti, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento 2016/679 e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dichiara:

- di aver designato il Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 37 e ss del Regolamento, i cui riferimenti e dati di contatto sono di seguito indicati ed eventuali aggiornamenti saranno tempestivamente comunicati ai Contitolari: viale Trieste 186 – 09123 Cagliari telefono +39 070 6065735 e-mail rpd@regione.sardegna.it PEC rpd@pec.sardegna.it;
- che le persone autorizzate al trattamento sono state debitamente formate in materia di protezione dei dati personali e sono sottoposte al vincolo di riservatezza;
- che le persone autorizzate al trattamento sono istruite prima dell'inizio dei trattamenti delegati dal titolare;
- di avere predisposto il registro delle attività di trattamento e di mantenerlo costantemente aggiornato, con individuazione dei trattamenti svolti per conto dei titolari del trattamento;
- di non trasferire dati personali verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali o, in caso positivo, di trasferirli nel rispetto delle disposizioni previste dagli art. 44 e ss. del Regolamento;
- di adottare adeguate misure tecniche ed organizzative secondo quanto previsto dagli articoli 25 e 32 del Regolamento e, in particolare, procedure volte a minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, incidenti di sicurezza, procedure di verifica periodica di idoneità e aggiornamento allo stato dell'arte dei sistemi informatici utilizzati, di verifica della resistenza di detti sistemi ad attacchi esterni, di adottare, con riferimento ai dati trattati con uso di strumenti elettronici, sistemi di verifica periodica delle credenziali, di adottare procedure tali da garantire la continuità dei servizi offerti;
- di aderire al codice di condotta approvato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

3. Il Responsabile conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato normativo vigente e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni ricevute dai Contitolari attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

4. In caso di difformità tra il presente accordo e quanto stabilito nel contratto o in altri accordi tra le parti vigenti al momento del presente accordo, le clausole previste nel presente accordo in materia di protezione dei dati personali prevalgono e sostituiscono quelle presenti nel contratto.

5. I termini impiegati nel presente atto di nomina sono definiti come i termini corrispondenti del Regolamento, del codice privacy, delle pertinenti norme e provvedimenti di attuazione e del contratto. In ogni caso, i termini e le espressioni utilizzati sono interpretati in coerenza con il Regolamento 2016/679 e la normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali.

2. Descrizione del trattamento

1. Il Responsabile esegue le operazioni di trattamento ai soli fini dell'esecuzione del contratto e per quanto necessario allo stesso nonché per l'adempimento degli obblighi derivanti dal Regolamento e dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Nell'ambito dei servizi oggetto del contratto e fino alla scadenza del contratto, i Dati personali verranno conservati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità del trattamento di seguito descritte.

2. Il Responsabile tratta i dati per conto dei Contitolari per le seguenti **finalità**:

- implementazione e gestione di un sistema informativo per la Gestione dei Minori in comunità;
- gestione della piattaforma che raccoglie le informazioni sui minori e sulle strutture comunitarie e consente una comunicazione interattiva con tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di tutela dei minori.

- per adempiere a un obbligo legale al quale sono soggetti i Contitolari del trattamento (art. 6 par. 1 lett. del Regolamento (UE) 2016/679);
- attività ispettiva di vigilanza e controllo delle strutture e dei relativi minori ospiti;
- per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui sono investiti i Contitolari del trattamento (art. 6 par. 1 lettera e del Regolamento (UE) 2016/679);

e basi giuridiche:

- art. 6 comma 2 lett. c) della L. n.328 del 8.11.2000 "Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" in forza del quale i Comuni svolgono le attività di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o dei soggetti di cui all'art. 1 comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli artt. 8 comma 3 lett. f) e 9 comma 1 lett. c);
- art. 3 lett. f) della L.R. n.23/85 che attribuisce al Comune la competenza per il rilascio delle autorizzazioni di vigilanza sulle strutture residenziali e semiresidenziali site nel territorio;
- artt. 38-4 della L.R. n. 23/2005 e artt. 5 – 6 del D.P.R. n. 4/2008 e ss. Linee Guida adottate con deliberazione della Giunta regionale n. 38/14 del 27/04/2018, che indicano i requisiti necessari per il funzionamento delle comunità di accoglienza per minori;
- D.P.R. n.448/88 e d.lgs. n.272/89, che prevedono che il Centro di Giustizia Minorile dia esecuzione tramite i propri servizi sociali, ai provvedimenti di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i Minorenni in sede penale (come misura cautelare o nell'ambito della messa alla prova, come misura penale di comunità o come misura di sicurezza). Nello specifico, il d.lgs. n. 272/89 prevede che gli inserimenti possano avvenire solo presso strutture convenzionate aventi i requisiti gestionali e organizzativi indicati dalla normativa.

3. Il Responsabile del trattamento potrà svolgere le sole **operazioni di trattamento** dei dati personali identificate di seguito:

- raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, consultazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, comunicazione, cancellazione e distruzione.

Il trattamento dei dati personali è effettuato nella misura strettamente necessaria a far fronte alle finalità indicate - in forma automatizzata - e, come prescritto all'art. 5, par. 1, lett. f), del GDPR, con il ricorso a misure tecniche e organizzative per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

In ogni caso, i dati personali sono trattati nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 5 del GDPR, i quali prevedono, tra l'altro, che i dati siano:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi;
- esatti e, se necessario, aggiornati;
- pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle formalità del trattamento.

4. Le operazioni delegate includono i **dati personali** e **particolari** trattati dai Contitolari o comunque raccolti o formati dal Responsabile per conto dei Contitolari nell'esecuzione del contratto:

- Anagrafica delle Comunità (dati comunità, organigramma, carta dei servizi, nominativi e cv del personale impiegato, relazioni ed allegati ed altri dati eventualmente ritenuti di utilità);
- Anagrafica dei Minori (fascicolo del minore, informazioni scolastiche, sanitarie, percorso comunitario, segnalazioni criticità, servizi e supporto attivi, casellario giudiziale);

5. I dati personali trattati riguardano le seguenti **categorie di interessati**:

- minori;
- responsabili e operatori delle comunità e dei comuni.

Le operazioni di trattamento delegate Dati personali per l'accesso al Sistema comportano il trattamento dei dati, compresa la conservazione; la conservazione dei Dati Personali e dei documenti nei quali essi sono contenuti avviene presso il data center dell'Amministrazione regionale, in Cagliari, via Posada, n. 1.

7. In ordine alle **misure tecniche e organizzative** adeguate a garantire la tutela dei diritti dell'interessato, il Responsabile del trattamento applica le seguenti misure organizzative e tecniche, che potranno essere soggette ad aggiornamenti nel corso dell'erogazione del contratto.

- Utilizzo di risorse informatiche proprie

Il Responsabile utilizza le proprie risorse informatiche per l'erogazione dei servizi previsti dal contratto e il trattamento dei dati del Contitolare e si impegna ad adottare le seguenti misure di sicurezza, le quali sono da considerarsi obbligatorie:

Distruzione/Cancellazione dei dati:

- cancellazione di file elettronici e/o dispositivi contenenti dati altamente confidenziali o riservati in modo sicuro dopo che i dati non sono più necessari. Nel caso in cui i dispositivi non siano più utilizzati, distruggerli con metodologie di distruzione sicura;
- utilizzo di un processo che stabilisce come i dati Cliente verranno conservati o rimossi. Il processo specifica durata e metodologia di conservazione e metodo di eliminazione. In particolare:
 - non è prevista la conservazione di alcun dato del Contitolare ma esclusivamente il trattamento per le finalità previste dal contratto ovvero il supporto all'utenza per l'erogazione del servizio di gestione operativa;
 - tutti i dati del Contitolare utilizzati per le finalità di cui sopra, qualora scaricati su una postazione, saranno rimossi dalla postazione sulla quale sono stati utilizzati al termine del supporto effettuato per l'utente segnalante. La cancellazione del dato avviene tramite opportuno tool di cancellazione, il responsabile per la protezione dei dati del cliente nominato a livello di progetto ha il compito di verificare periodicamente che i dati trattati dalle persone autorizzate siano effettivamente rimossi al termine delle attività di supporto all'utenza;
 - rimozione in modo sicuro di eventuali dati dei Contitolari ancora presenti da tutti i dispositivi del Responsabile prima della riassegnazione.

Crittografia e conservazione dei dati:

- uso di meccanismi di crittografia degli hard disk su tutte le postazioni utilizzate, escluse le postazioni server la cui gestione non è competenza del Responsabile;
- utilizzo di meccanismi di crittografia a livello di file in linea con gli standard di sicurezza internazionali per conservare dati altamente confidenziali del Contitolare fuori dagli ambienti applicativi, nonché per il loro eventuale invio, previo accordo con il Contitolare, via Internet;
- utilizzo esclusivo di dispositivi mobili/rimovibili crittografati per conservare in modo temporaneo e/o definitivo i dati personali, garantendo che siano stati correttamente sanificati e/o riformattati a fronte del loro utilizzo.

Sicurezza fisica delle dotazioni informatiche:

- sono effettuati controlli di sicurezza per garantire la sicurezza delle dotazioni informatiche dei dipendenti ed evitare accessi non autorizzati, manomissioni e/o furti dei dispositivi utilizzati;
- presso le proprie sedi aziendali, utilizzate da personale autorizzato al trattamento dei Dati del Contitolare per le finalità previste dal contratto, sono stati implementati i seguenti controlli di sicurezza:
 - è stato installato un sistema di vigilanza elettronica sugli accessi alla struttura utilizzando un sistema di autenticazione in linea con gli standard del settore al fine di garantire il controllo degli accessi. Inoltre, l'accesso alla struttura è già protetto da un sistema di sorveglianza attivo 24 ore su 24, 365 giorni all'anno;
 - è assicurato il sistema di controllo degli accessi contro eventuali manomissioni;
 - il sistema di vigilanza degli accessi traccia ogni ingresso del Personale dipendente;
 - i registri di accesso alla struttura sono controllati periodicamente per verificare che i controlli vengano applicati in modo efficace; se necessario, sono esaminati gli archivi dei file di videosorveglianza per verificare che i controlli sugli accessi siano applicati in modo efficace per impedire accessi non autorizzati;
 - è effettuata una valutazione dei controlli di sicurezza fisica e ambientale almeno una volta all'anno ed è condotta una revisione interna dei risultati dei test per valutare l'eventuale necessità di modifiche ai suddetti controlli;
 - registrazione di tutto il Personale dipendente e obbligo di utilizzo degli appositi badge identificativi quando lavora internamente alle strutture aziendali.

Dispositivi e strumenti di lavoro:

- adozione di antivirus e software volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici, da aggiornare con cadenza almeno semestrale per proteggere gli strumenti elettronici e i Dati Personali rispetto a trattamenti illeciti e ad accessi non consentiti.

Back-up

- garanzia che tutti i dati di progetto (software, documenti, ecc.) siano sottoposti al processo di **backup** attraverso una soluzione autorizzata dai Contitolari e/o dal Responsabile, e siano accessibili solo alle persone autorizzate;
- divieto di uso di tool web o server di terze parti, non autorizzati dai Contitolari e/o dal Responsabile, per conservare dati personali;
- divieto di uso di strumenti personali o di terze parti, non autorizzati dai Contitolari e/o dal Responsabile, per effettuare copie di backup di dati del Contitolare;
- le soluzioni di backup implementate sono testate periodicamente.

Trasmissione digitale dei dati

- per la trasmissione via Internet dei dati del Contitolare, solo se autorizzata da quest'ultimo, sono utilizzati meccanismi di crittografia almeno a livello di file come da standard internazionali.

Gestione degli accessi degli utenti

- sono stati implementati i processi e i controlli di creazione e cancellazione degli account degli utenti, con le opportune approvazioni, per concedere e revocare l'accesso a tutti i sistemi e le applicazioni del Responsabile che archiviano o consentano l'accesso ai Dati. Il Responsabile si impegna, inoltre, ad individuare un referente per approvare la creazione dei nuovi ID utente o per elevare il livello di accesso degli ID esistenti.
- A ciascun individuo sono assegnate ID e password univoche. I singoli ID utente non devono essere condivisi. SPID
- tutte le postazioni utilizzate per accedere ai dati del Contitolare sono applicate procedure automatiche di *patching* dei sistemi, con monitoraggio degli aggiornamenti;
- è mantenuto un registro che definisca le priorità d'accesso relative a tutto il Personale impegnato sul progetto, includendo il livello, il tipo di accesso autorizzato, la data di concessione e di revoca o di finalizzazione dell'accesso;
- verifica dei registri di controllo degli accessi almeno ogni tre mesi, per confermare che i livelli di accesso siano sempre appropriati rispetto ai ruoli e per verificare che le revoche di accesso per il Personale che ha lasciato il progetto siano state elaborate correttamente.
- revoca dell'accesso al Personale del progetto che lascia il Progetto entro 1 giorno lavorativo, salvo le circostanze ne richiedano la revoca immediata.
- verifica dell'origine di ogni richiesta di modifica password prima di rilasciarne una nuova.

Data Loss Prevention (DLP)

Il Responsabile adotta un processo di prevenzione di DLP (e *data breach*) tramite tool dedicato su tutte le postazioni in uso ai dipendenti che lavorano sul contratto, tale per cui una lista di azioni legate al trattamento di dati portano:

- alla generazione di un alert;
- al blocco per impostazione predefinita e la tentata esecuzione genera ad ogni modo un alert.

L>alert generato è inviato al responsabile del progetto, il quale può valutare se sia necessario aprire un *incident ticket* che è opportunamente indirizzato e gestito.

Formazione

i componenti del team di lavoro hanno effettuato corsi di formazione in ambito di protezione dei dati del Cliente prima di iniziare a lavorare sul progetto;

- Il Responsabile si impegna a elaborare e tenere i registri per assicurare che tutto il Personale impegnato sul progetto sia in regola con i requisiti di sicurezza dalla fase di roll-on fino a quella di roll-off del progetto.

Principio del minimo privilegio

- è stato applicato il concetto di "*Segregation of Duties*" in modo che nessuna persona abbia la possibilità di svolgere attività che potrebbero creare un conflitto di sicurezza (ad esempio: sviluppatore/revisore, sviluppatore/tester).

Gestione accessi degli amministratori

- l'elenco degli amministratori e dei relativi privilegi individuali all'interno di applicazioni o set di dati è mantenuto aggiornato. Il responsabile della sicurezza delle informazioni (o designato) gestisce il registro di controllo degli accessi, rivedendoli non meno di ogni trimestre per confermarne l'accuratezza;
- notificare per scritto la nomina ad amministratore in modo che l'individuo sia a conoscenza del livello di accesso privilegiato richiesto come amministratore.

Gestione di password:

- adozione di un sistema di autenticazione informatica su tutte le postazioni di lavoro in uso al personale del Responsabile con l'adozione di una password:
- di almeno 8 (otto) e massimo 15 (quindici) digit;
- alfanumerica, contenente caratteri distinti maiuscoli e minuscoli;
- con almeno 4 (quattro) caratteri unici e senza caratteri che si ripetano più di 4 (quattro) volte;
- che non includa più di 3 (tre) caratteri consecutivi che corrispondono ad una sequenza presente sulla tastiera (ad es. 'qwerty');
- che non sia composta da una sequenza numerica progressiva o dallo stesso numero ripetuto più volte;
- differente dalle ultime 24 (ventiquattro) password utilizzate;
- che non ricomprenda, rimandi, derivi da o sia collegabile all'ID utente;
- che sia cambiata ogni 75 (settantacinque) giorni.
- adozione su tutte le postazioni di lavoro di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione, nonché di disattivazione delle stesse se non utilizzate da almeno sei mesi o in caso di perdita della qualità che consente l'accesso ai Dati Personali;
- assegnazione di istruzioni per regolare le modalità per assicurare la disponibilità dei Dati Personali in caso di prolungata assenza o impedimento di un incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per necessità di operatività e sicurezza;
- memorizzazione sicura delle password e delle credenziali di autenticazione;
- comunicazione sicura le password agli utenti, separatamente dagli ID utente. Richiesta di codifica delle comunicazioni elettroniche delle password utilizzando una tecnologia di crittografia standard del settore;
- richiesta ai membri del Personale impegnati sul progetto di cambiare le proprie password utente iniziali al loro primo tentativo di accesso. Proibire, inoltre, Personale impiegato sul progetto di condividere ID utente e password;
- gli amministratori di sistema del Responsabile devono cambiare le proprie password ogni 30 (trenta) giorni. Il Responsabile si impegna altresì a esigere che le password dell'amministratore siano significativamente diverse dalle 12 password precedenti;
- il Personale impegnato sul progetto utilizza password distinte per i differenti sistemi;
- condivisione delle istruzioni indicate dal Contitolare con i propri incaricati, sub-responsabili e amministratori di sistema di mantenere come confidenziale ogni Dato Personale portato a loro conoscenza nel corso dell'erogazione dei Servizi, evitando che le credenziali restino incustodite o il terminale accessibile durante una sessione di trattamento dei dati.

Gestione tool Web

Il Responsabile si impegna a:

- non utilizzare tool web non autorizzati dal Contitolare e/o dal Responsabile per conservare i dati trattati;
- pubblicare o archiviare dati riservati del Contitolare (inclusi ID, PW, indirizzo IP, Dati Personali, dati aziendali) su server di terze parti non autorizzati dal Titolare e/o dal Responsabile.
- non utilizzare strumenti o siti di archiviazione o di backup di proprietà personale o di terze parti che non sono forniti o autorizzati dal Titolare e/o dal Responsabile per archiviare i dati personali.

- **Misure di sicurezza applicate sugli applicativi del cliente**

In relazione alle applicazioni dei Contitolari gestite nell'ambito del contratto in oggetto sono applicate, o sono in corso di applicazione con interventi realizzativi in fase di esecuzione, le seguenti misure di sicurezza richieste dal Titolare dei Dati ed utilizzate dal Responsabile per garantirne la sicurezza:

- aggiornamento semestrale dell'inventario hardware, software e delle interfacce di tutti gli applicativi;
- back up di tutti gli applicativi e relative basi dati con test periodici con cadenza almeno semestrale dell'efficacia dei back up effettuati e definizione delle procedure di ripristino prestabilite per ciascun applicativo;
- tutti gli accessi alle macchine virtuali e fisiche sulle quali sono installati gli applicativi sono accessibili solo ad amministratori di sistema opportunamente nominati, con utenze nominative e non condivise;
- nessun dato dell'ambiente di produzione può essere riversato negli ambienti di preproduzione, test e/o sviluppo senza l'esplicito consenso scritto da parte del Contitolare. Qualora, per esigenze legate al Contitolare stesso, quanto sopra fosse effettuato, la permanenza del dato sugli ambienti non produttivi sarà limitata ad un tempo strettamente necessario alle verifiche da parte del Contitolare e poi dovrà essere immediatamente cancellato tramite sovrascrittura della base dati da altro ambiente;
- l'autenticazione degli amministratori di sistema del vCenter, possibile solo dall'interno della rete regionale o tramite VPN, avviene sulla base di utenze di tipo personale;
- l'accesso ai sistemi avviene tramite un software di access manager, che gestisce il single sign on delle utenze. Le password su tale software sono cifrate con un algoritmo standard (SHA-512 - salted). È presente un blocco delle credenziali dopo 8 tentativi di accesso errati;
- sono in corso diversi interventi per la crittazione delle basi dati di tutti gli applicativi in gestione nel contratto al fine di assicurare la riservatezza, l'accessibilità e l'integrità dei dati;
- è in corso di finalizzazione un intervento per la crittazione dei file memorizzati sull'archive server documentale;

3. Obblighi dei Contitolari

1. I Contitolari affidano al Responsabile le operazioni di trattamento dei dati personali specificate all'art. 2 e si impegna a comunicare per iscritto al Responsabile qualsiasi variazione si dovesse rendere necessaria nelle operazioni di trattamento dei dati e fornisce, prima dell'inizio del trattamento, le istruzioni documentate in ordine alle modalità del trattamento; ulteriori istruzioni possono essere fornite anche nel corso del trattamento laddove necessario.

2. I Contitolari dichiarano che i dati personali che il Responsabile tratterà per loro conto sono:

esatti e aggiornati, acquisiti lecitamente, nonché pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati; resta inteso che rimane a carico dei Contitolari l'onere di individuare la base legale del trattamento dei dati personali degli interessati.

3. I Contitolari rimangono Responsabili del trattamento delle informazioni attuate tramite procedure applicative sviluppate secondo sue specifiche e/o attraverso propri strumenti informatici o di telecomunicazioni, fermo restando il rispetto da parte del Responsabile delle istruzioni ricevute.

4. Obblighi del Responsabile

1. Il Responsabile adempie agli obblighi previsti dal Regolamento 2016/679, dalla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali - compreso l'obbligo di tenere un registro di tutte le categorie di attività di trattamento ai sensi dell'articolo 30 del Regolamento – e attenersi alle linee guida e ai Provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e, in particolare, alle misure di garanzia disposte dal Garante ai sensi dell'art. 2-septies del d.lgs. 196 del 2003;

2. Il Responsabile adotta misure tecniche e organizzative adeguate e comunque in conformità con l'art. 5, lett. f, art. 25 e art. 32 del Regolamento per proteggere i dati personali da distruzione accidentale o illecita, perdita o danno accidentale, alterazione, divulgazione o accesso non autorizzati e da tutte le altre forme di trattamento non autorizzate e applica senza indebito ritardo adeguate misure di sicurezza e di mitigazione, in accordo con i Contitolari, per limitare i potenziali effetti negativi di una violazione della sicurezza.

4. Il Responsabile è tenuto ad informare immediatamente i Contitolari qualora ritenga che un'istruzione di trattamento violi le leggi applicabili, fornendo una motivazione adeguata.

5. Il Responsabile concede l'accesso ai dati personali oggetto di trattamento ai suoi dipendenti soltanto nella misura strettamente necessaria per l'attuazione, la gestione e il controllo del contratto e vincola il proprio personale ad un adeguato obbligo di riservatezza che rimane in vigore anche dopo il termine delle attività di trattamento.

6. Il Responsabile istruisce e forma coloro che agiscono sotto la sua autorità e abbiano accesso ai dati personali nell'esecuzione del presente accordo e implementa adeguati sistemi di profilazione ed autorizzazione all'accesso dei dati personali.

7. Il Responsabile del trattamento attua specifiche misure di minimizzazione dei dati e del trattamento.

8. Il Responsabile fornisce ai Contitolari la documentazione tecnica relativa alle procedure, eventualmente poste in essere, per testare e valutare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate.

9. Il Responsabile è tenuto a considerare nella fornitura dei prodotti e nello sviluppo dei servizi informatici richiesti le Misure obbligatorie richieste dalla normativa alle pubbliche amministrazioni¹.

5. Istruzioni I dei Contitolari per il Responsabile del trattamento

1. Il Responsabile del trattamento dei dati personali è tenuto a:

- a) trattare i dati personali solo se necessario per fornire i Servizi e le operazioni delegate ed osservare le istruzioni dei Contitolari;
- b) fornire riscontro tempestivamente a tutte le richieste dei Contitolari in merito al trattamento dei dati personali;
- c) accertare che i dati personali trattati siano esatti, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti, verificando, per quanto di competenza, l'aggiornamento, la

¹ Misure Agid previste per la pubblica amministrazione dalla circolare 18 aprile 2017, n. 2 e le linee guida Agid per lo sviluppo del software sicuro nella pubblica amministrazione del 21 novembre 2017 e successivi aggiornamenti o vincoli imposti alle pubbliche amministrazioni

completezza e pertinenza del dato personale trattato, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati;

- d) custodire i dati personali in modo da garantirne la sicurezza contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento;
- e) non utilizzare supporti removibili;
- f) non creare banche dati senza espressa autorizzazione dei Contitolari del trattamento;
- g) curare la conservazione dei dati personali in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento e, in generale, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate all'articolo 2 del presente accordo;
- h) identificare e designare i dipendenti autorizzati ad effettuare operazioni di trattamento sui dati personali, precisando l'ambito autorizzativo e provvedendo alla relativa formazione, fornendo le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di trattamento dei dati personali, e vigilando sulla puntuale applicazione; con riferimento ai collaboratori che prestano servizio con attività in smart working, il Responsabile dovrà rispettare le raccomandazioni delle linee guida dell'Enisa² e AgId³, sia per le misure in capo al datore di lavoro e sia per le raccomandazioni in capo ai lavoratori e mettere in pratica le migliori prassi e istruire i propri collaboratori sulle migliori pratiche in merito all'utilizzo, in totale sicurezza, degli strumenti informatici;
- i) garantire l'accesso alla postazione e alle risorse di rete messe a disposizione dei propri autorizzati mediante credenziali di autenticazione assegnate e periodicamente modificate; le credenziali di autenticazione informatica devono essere individuali e non possono essere condivise; nell'assegnazione delle credenziali il Responsabile dovrà attenersi alle buone pratiche per la generazione di password (non banali, robuste);
- j) verificare periodicamente e, comunque, almeno annualmente, la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione dei dipendenti autorizzati e/o amministratori di sistema nominati;
- k) individuare gli amministratori di sistema, ove necessario, e nominarli per iscritto adempiendo tutti i requisiti previsti dal Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 "*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*", comunicarne i nominativi ai Contitolari e conservare gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte alla mansione di amministratore di sistema e il registro delle attività dagli stessi poste in essere;
- l) rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati personali secondo la vigente normativa e non divulgare o trasferire dati personali oggetto del presente accordo a terzi senza previa autorizzazione scritta dei Contitolari, eccetto laddove tale divulgazione o trasferimento siano consentiti o richiesti per legge, nel qual caso il Responsabile informerà comunque tempestivamente i Contitolari per iscritto prima di adempiere a tali richieste di divulgazione; il Responsabile dovrà rispettare tutte le indicazioni dei Contitolari in relazione a tale divulgazione o trasferimento;
- m) non trasferire i dati personali in un Paese terzo o organizzazione internazionale al di fuori dello Spazio Economico Europeo che non preveda un livello di protezione dei dati equivalente a quello dell'Unione

² <https://www.enisa.europa.eu/tips-for-cybersecurity-when-working-from-home>

³ <https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/17/smart-working-vademecum-lavorare-online-sicurezza>

Europea come riconosciuto da una decisione della Commissione Europea, senza previa autorizzazione scritta del Titolare; in ogni caso, il Responsabile collaborerà con I Contitolari per assicurarsi che siano in vigore adeguate salvaguardie legali o contrattuali per tali trasferimenti internazionali in conformità alla legislazione applicabile;

- n) informare tempestivamente I Contitolari di eventuali ispezioni e misure adottate dalle Autorità di controllo, nella misura in cui incidano sulle operazioni di trattamento ai sensi del presente atto.

6. Nomina sub-responsabili

1. I Contitolari autorizzano il Responsabile del trattamento a nominare, sostituire o revocare sub-responsabili del trattamento previa comunicazione scritta. Il Responsabile del trattamento informa specificamente per iscritto i Contitolari del trattamento di eventuali modifiche riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di sub-responsabili del trattamento con un anticipo di almeno 30 giorni dando così al titolare del trattamento tempo sufficiente per poter opporsi a tali modifiche prima del ricorso al o ai sub-responsabili del trattamento. Il Responsabile del trattamento fornisce ai Contitolari del trattamento le informazioni necessarie per consentire di esercitare il diritto di opposizione. La nomina, sostituzione o revoca del sub-Responsabile del trattamento si intenderà autorizzata in assenza di opposizione da parte dei Contitolari entro 30 giorni dalla comunicazione del Responsabile.

2. Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto del Responsabile del trattamento), stipula un contratto che impone al sub-Responsabile del trattamento, nella sostanza, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati imposti al Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento si assicura che il sub-Responsabile del trattamento rispetti gli obblighi cui il Responsabile del trattamento è soggetto a norma del presente accordo clausole e del regolamento (UE) 2016/679.

3. Il Responsabile del trattamento rimane pienamente Responsabile nei confronti del titolare del trattamento dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile del trattamento derivanti dal contratto che questi ha stipulato con il Responsabile del trattamento. Il Responsabile del trattamento notifica al titolare del trattamento qualunque inadempimento, da parte del sub-Responsabile del trattamento, degli obblighi contrattuali.

Su richiesta, il Responsabile fornirà ai Contitolari tutte le informazioni rilevanti in merito agli obblighi dei sub-responsabili in relazione al presente articolo.

4. Qualora il Responsabile del trattamento ricorra a un sub-Responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento (per conto dei Contitolari del trattamento) e tali attività di trattamento comportino il trasferimento di dati personali ai sensi del capo V del regolamento (UE) 2016/679, il Responsabile del trattamento e il sub-Responsabile del trattamento possono garantire il rispetto del capo V del regolamento (UE) 2016/679 utilizzando le clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione conformemente all'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, purché le condizioni per l'uso di tali clausole contrattuali tipo siano soddisfatte.

5. I Contitolari con la sottoscrizione della presenta nomina dichiara di autorizzare fin d'ora i sub-responsabili indicati all'allegato 1.

7. Violazione dei dati personali (cd. *Data Breach*)

1. Il Responsabile assiste i Contitolari nell'obbligo di notificare la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e agli interessati, nella misura in cui disponga di informazioni rilevanti per i Contitolari al fine di adempiere ai propri obblighi di notifica; in caso di una violazione dei dati personali trattati dal Responsabile del trattamento, quest'ultimo ne dà comunicazione ai Contitolari del trattamento senza ingiustificato ritardo dopo esserne venuto a conoscenza e secondo i termini e la procedura di *data breach* prevista dalla DGR 51/3 del 16/10/2018.
2. Al fine di consentire ai Contitolari la valutazione della segnalazione, il Responsabile fornisce una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sui Contitolari e sugli Interessati coinvolti e le misure adottate per mitigare i rischi, secondo il modello allegato 2 al presente accordo.

8 Potere di controllo e diritto di *audit* del Titolare

1. I Contitolari, al fine di dimostrare l'aderenza alle clausole sottoscritte con il presente atto vigilerà sulla puntuale osservanza degli obblighi e delle istruzioni impartite al Responsabile e monitora le operazioni di trattamento effettuate dal Responsabile, verificando il perdurare dei requisiti che hanno influito sulla designazione del Responsabile.
2. Il Responsabile si impegna a consentire ai Contitolari l'esercizio del potere di controllo mettendo a disposizione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al presente atto di nomina, nonché consentire ai Contitolari di procedere a periodiche verifiche. La verifica può, tra l'altro, comportare richieste di informazioni o un'ispezione dei locali del Responsabile da parte dei Contitolari o di auditor incaricato.
3. Gli audit presso il Responsabile dovranno svolgersi, previa richiesta formulata per iscritto con preavviso di almeno 10 giorni – salvo motivata urgenza - con modalità che permettano il regolare svolgimento delle attività aziendali del Responsabile.

9 Ulteriori misure organizzative e tecniche richieste al Responsabile del trattamento per assistere i Contitolari

1. Il Responsabile assiste i Contitolari per garantire la conformità del trattamento a quanto richiesto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, coopera con i Contitolari per garantire che siano soddisfatti i criteri relativi al mantenimento dello stato dell'arte e notifica al titolare del trattamento qualunque modifica che possa compromettere l'efficacia delle misure adottate.
2. È richiesto al Responsabile:
 - di fornire assistenza ai Contitolari nel rispettare i suoi obblighi di trasparenza nei confronti degli interessati, quando il Responsabile del trattamento raccoglie dati personali direttamente dagli interessati per conto dei Contitolari;
 - di informare tempestivamente i Contitolari di qualsiasi comunicazione ricevuta dagli interessati in relazione all'esercizio dei loro diritti sui propri dati personali e rispettare le istruzioni dei Contitolari nel fornire riscontro a tali comunicazioni; Il Responsabile si impegna a collaborare con i Contitolari nel rispondere alle richieste di esercizio dei diritti da parte degli interessati, ivi compresa l'implementazione (in accordo coi Contitolari) di strumenti e/o tecnologie idonei a garantire il riscontro alle eventuali richieste di accesso ai dati, copia, in caso

di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento eventualmente richiesti dagli interessati;

- di supportare i Contitolari fornendo le informazioni necessarie in ordine ai rischi noti o evidenziabili e alle misure tecniche e organizzative adottate o da adottare per mitigare tali rischi e partecipando alla procedura di valutazione, in caso di trattamenti per i quali è prevista la valutazione di impatto del trattamento, ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento;

- di collaborare con i Contitolari nel rispondere alle richieste del Garante per la protezione dei dati personali in caso di controlli ed accertamenti da parte dell'Autorità o nel caso di richiesta di chiarimenti a seguito di istruttorie avviate dall'Autorità.

10 Durata e Cessazione del trattamento

1. Il trattamento dei dati personali per conto dei Contitolari ha una durata pari a quella di esecuzione del Contratto e in ogni caso non superiore al tempo necessario alle finalità per le quali i dati personali sono stati raccolti e trattati.

2. Al termine delle operazioni di trattamento affidate, nonché all'atto della cessazione per qualsiasi causa del trattamento da parte del Responsabile, lo stesso a discrezione dei Contitolari sarà tenuto a restituire ai Contitolari i dati personali oggetto del trattamento oppure provvedere alla loro integrale cancellazione, con esclusione della possibilità di conservare dati e informazioni anonimizzati, salvi i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta al Responsabile da norme di legge od altri fini (contabili, fiscali, ecc.). In entrambi i casi il Responsabile provvederà a rilasciare per iscritto, entro trenta giorni dalla cessazione del trattamento, ai Contitolari apposita dichiarazione contenente l'attestazione che presso il Responsabile non esista alcuna copia dei dati personali e delle informazioni di titolarità dei Contitolari.

3. I Contitolari si riserva il diritto di effettuare controlli e verifiche volte ad accertare la veridicità della dichiarazione.

11 Risoluzione dell'accordo

1. Il Responsabile deve prontamente informare i Contitolari in ordine alle circostanze che, per qualsiasi ragione, non gli consentano di adeguarsi alle prescrizioni indicate nel presente documento e si impegna a comunicare prontamente dai Contitolari eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

2. Nel caso in cui il Responsabile del Trattamento non abbia adempiuto a quanto previsto alle prescrizioni indicate nel presente documento e agli obblighi comunque imposti al Responsabile dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, i Contitolari possono sospendere il trattamento in corso fino a che il Responsabile non si sia adeguato a tali disposizioni o, in caso di mancato adeguamento, procedere alla risoluzione del contratto.

3. I Contitolari sono legittimati a risolvere il contratto anche nel caso in cui il Responsabile non si sia adeguato ad una pronuncia dell'Autorità giudiziale o ad un provvedimento dell'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali in ordine al mancato adempimento dei propri obblighi previsti dal Regolamento.

12 Responsabilità

1. Il Responsabile risponde per il danno causato dal trattamento nel caso in cui non abbia adempiuto gli obblighi del Regolamento specificatamente diretti ai responsabili del trattamento o nel caso abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni dei Contitolari del trattamento. Si rinvia all'art. 82, paragrafi 4-5, del Regolamento in ordine alla responsabilità solidale di entrambe le parti coinvolte nel trattamento che abbia causato danni.
2. Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, nel caso in cui il Responsabile, violando il Regolamento e il presente accordo, determini autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali raccolti o trattati per conto dei Contitolari, è considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà direttamente dal punto di vista sanzionatorio.
3. Il Responsabile, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenni i Contitolari da qualsiasi responsabilità che possa derivare da pretese o azioni avanzate da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei dati personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Responsabile o dei sub-Responsabili (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere comminate ai sensi del Regolamento 2016/679.

13 Comunicazioni

1. Le comunicazioni tra le parti, per quanto riguarda l'applicazione del presente accordo, dovranno essere indirizzate:
 - per i Contitolari del trattamento, rispettive sedi e recapiti;
 - per il Responsabile del trattamento: Direttore della Direzione generale dell'innovazione e sicurezza it, Cagliari, via Posada n. 1, email: innovazione@regione.sardegna.it; pec: innovazione@pec.regione.sardegna.it.

14 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione di dati personali. La designazione non prevede alcun compenso aggiuntivo a favore del Responsabile rispetto a quello già pattuito in contratto.
2. I Contitolari possono proporre al Responsabile ogni variazione del presente atto che sia ragionevolmente necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dal Regolamento e dalle altre norme in materia di dati personali o per tenere conto delle clausole tipo e dei codici di condotta eventualmente adottati ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 28, paragrafi 7 e 8, e dell'articolo 40 del Regolamento o ai fini delle certificazioni di cui all'articolo 42 del Regolamento.
3. Il presente accordo è regolato dalla legge italiana e controversia relativa alla sua validità, efficacia e interpretazione è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Cagliari.

Cagliari,

I Contitolari

Il Responsabile

Allegato 1 - Elenco dei sub-responsabili del trattamento *(Il presente allegato deve essere compilato in caso di autorizzazione specifica di sub-responsabili del trattamento)*

I Contitolari del trattamento hanno autorizzato il ricorso ai seguenti sub-responsabili del trattamento:

| Nome, ragione sociale | Indirizzo - sede legale | Nome, qualifica e dati di contatto del referente | Descrizione del trattamento* | Sede del trattamento** |
|------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Specificare la materia disciplinata, i dati trattati e le operazioni consentite e la durata del trattamento, compresa una chiara delimitazione delle responsabilità qualora siano autorizzati più sub- responsabili del trattamento)*

***Luogo in cui il trattamento è effettivamente eseguito)*

Allegato 2 – Scheda evento data breach

| | |
|--|--|
| SCHEDA EVENTO | |
| CODICE | |
| Data evento e ora della violazione anche solo presunta | |
| Data e ora in cui si è avuta conoscenza della violazione | |
| Fonte della segnalazione | |
| Tipologia evento anomalo | |
| Descrizione evento anomalo | |
| Numero e categoria interessati coinvolti | |
| Numerosità dei dati personali di cui si presume la violazione | |
| Data e ora in cui la violazione, da presunta, è stata definita come accertata | |
| Luogo in cui è avvenuta la violazione dei dati (specificare se è avvenuta a seguito di smarrimento di dispositivi o di supporti portatili) | |
| Descrizione dei sistemi di elaborazione e/o memorizzazione dei dati coinvolti, con indicazione della loro ubicazione | |

PROTOCOLLO D'INTESA

per l'utilizzo del Sistema informativo per la gestione del minore in comunità

Tra i seguenti soggetti denominati **primi firmatari**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, con sede in Cagliari, via Dante n. 1, in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Anna Cau;

Il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, con sede in Cagliari, via Dante n. 1, in persona della Presidente Dott.ssa Michela Capone;

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, con sede in Sassari, Viale Papa Giovanni Paolo II, 6, in persona del Procuratore della Repubblica Dott.ssa Luisella Fenu;

Il Tribunale per i Minorenni di Sassari, con sede in Sassari, viale Papa Giovanni Paolo II, 6, in persona del Presidente Dott. Guido Vecchione;

Il Centro di Giustizia Minorile per la Regione Sardegna, con sede in Cagliari Via Sassari n. 3, in persona della Dirigente, Dott.ssa Giovanna Allegri;

L'Assessorato Regionale della Sardegna degli Affari Generali, Personale e Riforma – Direzione generale dell'innovazione e sicurezza it, con sede in Cagliari - Viale Trieste n. 190, in persona del Direttore generale, Ing. Marco Melis;

L'Assessorato Regionale della Sardegna dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione generale delle politiche sociali, con sede in Cagliari - Via Roma n. 223, in persona del Direttore generale, Dott.ssa Francesca Piras;

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna, con sede in via Piero della Francesca, n. 1 – Selargius, in persona del Direttore Generale, Dott. Giuseppe Pintor;

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 1 Sassari, con sede in via Cattalochino n. 9 Sassari, in persona del Direttore generale, Dott. Flavio Sensi;

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 2 Gallura, con sede in via Bazzoni Sircana, n. 2 2-A Gallura, in persona del Direttore generale, Dott. Marcello Acciaro;

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 3 Nuoro, con sede in via Amerigo Demurtas, n. 1, in persona del Direttore generale, Dott. Paolo Cannas;

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 4 Ogliastra, con sede in via Piscinas, n. 5 – Lanusei, in persona del Direttore generale, Dott. Andrea Marras;

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 5 Oristano, con sede in Via Carducci n. 35 – Oristano, in persona del Direttore generale, Dott. Angelo Maria Serusi;

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 6 Medio Campidano, con sede in Via Ungaretti n. 9 – Sanluri, in persona del Direttore generale, Dott. Giorgio Carboni;

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 7 Sulcis, con sede in Via Dalmazia n. 83 – Carbonia, in persona del Direttore generale, Dott. Giuliana Campus;

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 8 Cagliari, con sede in Viale Lungomare Poetto n.12 – Cagliari, in persona del Direttore generale, Dott. Marcello Tidore;

La Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, c/o Consiglio Regionale con sede in via Roma, n.25 – Cagliari, in persona della Dott.ssa Carla Puligheddu;

Nonché, mediante adesioni successive, anche tra i seguenti soggetti denominati **aderenti**:

I Comuni della Sardegna, in persona del Sindaco;

Le Comunità per i Minori

Al fine di garantire l'ottimale utilizzo e valorizzazione del sistema informativo creato nell'ambito di un accordo siglato con il Ministero della Giustizia, come strumento per migliorare l'organizzazione del controllo dei minori collocati fuori famiglia

Richiamata

la normativa in materia di controllo sulle condizioni dei minori collocati in comunità, in particolare:

l'articolo 6, comma 2, lettera c) della legge 8 novembre 2000 n. 328 *“Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”* che prevede che i Comuni svolgano l'attività di “autorizzazione, accreditamento, e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale aa gestione pubblica o dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, secondo quanto stabilito ai sensi degli articoli 8, comma 3, lettera f) e 9, comma 1, lettera C);

l'articolo 3 lettera f) della Legge Regionale n. 23 che attribuisce al Comune la competenza per il rilascio delle autorizzazioni sulla base dei criteri determinati dalla Regione e lo svolgimento dei compiti di vigilanza sui servizi residenziali e semiresidenziali siti nel territorio;

la Legge Regionale n. 23/2005, art. 38-42, il Decreto Presidente Regione n.4/2008, art. 5-6, le successive linee guida adottate con delibera G.R. n. 38/14 del 24.7.2018 indicanti i requisiti necessari per il funzionamento delle comunità di accoglienza per minori;

il D.P.R. 448/88 e il d.lgs. n. 272/89 che attribuiscono al Centro di Giustizia minorile la competenza per l'esecuzione, tramite i propri servizi sociali, dei provvedimenti di collocamento in comunità disposti dal Tribunale per i minorenni in sede penale (come misura cautelare, nell'ambito della messa alla prova, come misura penale di comunità o come misura di sicurezza);

il d.lgs. n. 272/89 che all'art. 10 prevede che gli inserimenti possano avvenire solo presso le strutture convenzionate aventi i requisiti gestionali e organizzativi indicati dalla normativa;

la Legge 184/198, che all'art.9 prevede il potere di controllo del Procuratore presso il Tribunale per i minorenni delle condizioni dei minori collocati fuori famiglia; stabilisce che le comunità *“devono trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso”*; che il Procuratore, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nelle comunità e può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo e che lo stesso Procuratore trasmetta una relazione informativa al Tribunale per i Minorenni relativa all'attività di controllo svolta;

la Legge Regionale 7 febbraio 2011, art. 3 comma h), che prevede che il garante per l'infanzia e l'adolescenza *“concorre, anche mediante visite, alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi, sanitari e*

socio-assistenziali, in strutture residenziali o, comunque, in ambienti esterni alla propria famiglia, ai sensi della normativa vigente”;

Considerato che:

il diritto fondamentale della persona minore di età a svilupparsi in un contesto adeguato a garantirne la cura, l'istruzione e l'educazione nonché il diritto a crescere in famiglia, innanzitutto nella propria, impone massima attenzione e continuità nella vigilanza sulle condizioni di accoglienza delle persone minori di età nelle strutture comunitarie;

in particolare, costituiscono condizioni essenziali di un'accoglienza rispettosa dei diritti fondamentali suindicati: l'individuazione della comunità specifica più adeguata ai bisogni del minore e conseguentemente la conoscenza dei servizi resi dalla struttura e della specifica utenza in quel momento presente; il progetto di inserimento con individuazione degli specifici interventi di aiuto ritenuti opportuni e dei tempi di relativa attuazione nonché la strutturata e continua collaborazione tra servizi e comunità;

Precisato che:

il sistema informativo gestione minori è stato realizzato considerando la necessaria collaborazione tra Istituzioni pubbliche competenti, tra i Servizi e le Comunità, con la previsione di diversi livelli di accesso, con assoluta protezione dei dati dei minori, fruibili solo per gli uffici giudiziari e i servizi incaricati del caso concreto;

al lungo lavoro di progettazione e realizzazione del sistema, sviluppato dalla Regione Sardegna —Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT, è seguita l'attività di formazione e sperimentazione, avviata nel 2021 con tutte le comunità operanti nel territorio di competenza della Procura Minorile di Cagliari, con il Centro Giustizia Minorile Sardegna e alcuni Servizi Sociali (Comune di Assemini, Comune di Cagliari, Comune di Capoterra, Comune di Quartu Sant'Elena, Comune di Quartucciu, Comune di Selargius e Comune di Sestu) e Sanitari (Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza- Distretto di Cagliari), individuati in rappresentanza del settore, per verificare in concreto l'affidabilità e le potenzialità del sistema;

il lavoro sinora svolto ha consentito la realizzazione di uno strumento che effettivamente agevola il controllo delle persone minori di età inserite in comunità e migliora, promuovendo procedure corrette e trasparenti, l'esercizio delle competenze delle Istituzioni pubbliche e private in materia;

che il sistema informativo sarà alimentato dalle strutture comunitarie con possibilità di interazione tra le stesse e i Servizi competenti e sarà consultabile dagli Enti firmatari il protocollo, nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità di seguito indicate:

la piattaforma sarà attivamente usata, con **inserimento dei dati**, dai seguenti soggetti:

i *responsabili delle comunità* cureranno l'inserimento dei dati relativi alla struttura e ai servizi offerti; compileranno il diario del minore e forniranno tutte le notizie rilevanti dal momento del collocamento fino alla sua dimissione;

i *servizi sociali e socio-sanitari* che provvedono al collocamento del minore inseriscono il progetto di affidamento, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 4 maggio n. 184 del 1983 e successive modificazioni;

Il sistema offre uno spazio per l'interazione tra ente pubblico e comunità sia con riferimento alla fattibilità dell'inserimento, sia per la formazione del progetto.

La piattaforma sarà usata per la **consultazione** dai seguenti soggetti:

la Procura Minorile di Cagliari avrà accesso a tutti i dati relativi alle comunità del territorio e alle schede dei minori inseriti nell'ambito di procedimenti di loro competenza;

il Tribunale per i minorenni di Cagliari avrà accesso a tutti i dati relativi alle comunità del territorio regionale, comprese le schede dei minori in attuazione della norma prevista dall'art. 9, comma 3, Legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni;

gli uffici giudiziari minorili di Sassari avranno accesso a tutti i dati relativi alle strutture operanti nel territorio regionale e alle schede dei minori inseriti nell'ambito di procedimenti di loro competenza;

la Regione – Direzione generale delle politiche sociali, la Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, i Comuni e l'Ares, attraverso i Servizi competenti, avranno accesso a tutte le informazioni relative alle strutture comunitarie, con esclusione dei dati relativi all'identità dei minori inseriti e alle relative schede di accoglienza.

i Servizi sociali e i Servizi socio-sanitari competenti per l'inserimento dei minori avranno anche accesso alle schede dei minori in carico (per i quali hanno provveduto all'inserimento). Nel caso di plurimi inserimenti dello stesso minore o di avvicendamento di struttura, e di mutamento dei servizi competenti, il nuovo servizio potrà accedere alla scheda del minore su autorizzazione del servizio precedentemente competente;

il Centro di Giustizia Minorile avrà accesso per la consultazione, a tutti i dati relative alle strutture; avrà accesso alle schede dei minori per i quali ha provveduto al collocamento. Su autorizzazione del Servizio Sociale competente, avrà accesso alle schede dei minori in carico interessati da precedenti inserimenti.

Nel sistema è presente un'area riservata alla sola Procura Minorile per la programmazione delle attività ispettive e il monitoraggio dei relativi esiti anche attraverso specifici alert.

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Impegni comuni

Riconosciuto che il sistema informativo in uso rappresenta strumento necessario per garantire la massima efficacia degli interventi suindicati e ritenuto che l'uso ottimale del sistema informativo richiede massima attenzione anche nella formazione strutturata del personale dei servizi sociali, dei servizi socio-sanitari, degli operatori delle comunità sugli adempimenti nella materia e sui diritti dei minori e delle famiglie, le parti si impegnano a garantire:

- il puntuale aggiornamento dei dati inseriti nella piattaforma informatica;
- la propria collaborazione comunicando all'amministratore di sistema, criticità rilevate ed eventuali proposte migliorative;

- la partecipazione agli incontri programmati per l'opportuna attività di coordinamento e confronto sulle attività di competenza.

Art. 2 - Impegni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari si impegna a fornire attività di supporto e di coordinamento agli enti firmatari aventi accesso alla piattaforma informatica, per favorire la massima efficacia delle azioni di competenza nel percorso di accoglienza in comunità e sulle condizioni dei minori collocati fuori famiglia.

Art.3 - Impegni del Tribunale per i Minorenni di Cagliari

Il Tribunale per Minorenni garantirà la partecipazione per la formazione dei propri operatori addetti alla consultazione del sistema informativo e la massima collaborazione per il buon funzionamento del sistema informativo, anche partecipando ai tavoli di confronto promossi dalla Procura Minorile e/o da altri soggetti firmatari il presente protocollo.

Art. 4 - Impegni della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari

In previsione della già programmata estensione del sistema informativo al territorio di competenza della Procura Minorenni di Sassari - sistema attualmente in uso esclusivo per i servizi e le Strutture operanti nel territorio di competenza della Procura Minorenni di Cagliari- la Procura Minorenni di Sassari si impegna a promuovere l'iniziativa presso i servizi e le strutture operanti nel territorio, organizzare anche presso il proprio Ufficio attività di informazione, formazione e coordinamento tra i soggetti interessati -Strutture Comunitarie ed Enti Locali-, anche partecipando ai tavoli di confronto promossi in materia.

L'Ufficio si impegna affinché sia dato immediato avvio alla fase sperimentale del sistema informativo nel proprio territorio di competenza, partecipando alla formazione che sarà organizzata dagli organismi preposti.

Art. 5 - Impegni del Tribunale per i Minorenni di Sassari

Il Tribunale per Minorenni garantirà la partecipazione per la formazione dei propri operatori addetti alla consultazione del sistema informativo e la massima collaborazione per il buon funzionamento del sistema informativo, anche partecipando ai tavoli di confronto promossi in materia.

Art.6 - Impegni della Regione Sardegna

L'Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma – Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT garantirà il corretto e regolare funzionamento del sistema informativo, assicurando gli interventi di assistenza, manutenzione ed aggiornamento; dovrà garantire la continuità della gestione e del funzionamento della piattaforma mediante l'individuazione del soggetto gestore alla scadenza del rapporto contrattuale in corso. Inoltre, l'Assessorato Regionale degli Affari Generali, Personale e Riforma attiverà idonee azioni di formazione e informazione al fine di garantire, a livello di aggregazioni dei territori dei PLUS, il corretto e diffuso utilizzo della piattaforma.

L'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale - Direzione generale delle politiche sociali si impegna a garantire la propria presenza all'interno del progetto fornendo attività di supporto e coordinamento a tutti gli enti partecipanti al medesimo, nell'ambito delle proprie competenze, e fungendo da punto di raccordo tra i medesimi creando tavoli di confronto periodici finalizzati all'esame ed alla valutazione di eventuali criticità ovvero proposte di implementazione e miglioramento del sistema.

Art. 7 - Impegni del Centro di Giustizia Minorile

Il Centro di Giustizia Minorile garantirà massima collaborazione per il buon funzionamento del sistema informativo e parteciperà, anche con i propri Servizi, ai tavoli di confronto che verranno attivati dalla Procura Minorile e/o da altri Soggetti firmatari il presente protocollo. In particolare, sarà sua specifica cura la verifica del monitoraggio dei dati delle comunità accreditate dal Ministero della Giustizia e dei minori ivi collocati.

Art. 8 - Impegni delle Aziende Socio-Sanitarie Locali e dell'ARES

Le Aziende Socio-Sanitarie Locali si impegnano a garantire la propria collaborazione attraverso i servizi competenti, tecnici e sanitari, nell'attuazione di quanto previsto dal presente protocollo sia direttamente che per mezzo dei soggetti della cui attività e/o consulenza si avvalgono per obbligo di legge o contrattuale.

I dirigenti dei servizi aventi competenza nella materia saranno sensibilizzati sulla necessità di favorire piena conoscenza del sistema informativo da parte degli operatori sanitari, socio-sanitari.

Art. 9 - Impegni dei Comuni e delle Associazioni degli Enti Locali

I Comuni si impegnano a fornire le opportune informazioni sul sistema informativo all'atto dell'avvio del procedimento autorizzativo.

L'accreditamento e il corretto utilizzo del sistema informativo da parte della Comunità sarà condizione essenziale del contratto di inserimento che, al riguardo, conterrà specifica clausola.

I Comuni si impegnano inoltre a comunicare alla Regione Sardegna e alle Procure Minorili le nuove autorizzazioni, le modifiche e/o i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni precedentemente concesse con la specifica indicazione dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione.

Detta comunicazione legittimerà la Regione – Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT al rilascio delle abilitazioni informatiche per l'accesso al sistema.

Il Comitato delle Autonomie Locali, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI Sardegna), AICCRE, ASEL promuovono il necessario supporto e coordinamento per le azioni di formazione e informazione che saranno attivate e per assicurare da parte dei Comuni l'inserimento dei dati – per quanto di competenza – nella piattaforma e a garantire la collaborazione delle figure professionali coinvolte con le altre istituzioni interessate, in una logica di sistema istituzionale appropriato.

Art. 10 - Impegni delle Comunità per minori

Le Comunità si impegnano a garantire la completezza e tempestività dell'inserimento dei dati relativi alla struttura e ai minori collocati, nella consapevolezza che il sistema è stato costruito per favorire la massima efficacia dell'accoglienza del minore collocato fuori famiglia e il rispetto dei doveri inderogabili afferenti alla crescita del minore e il suo diritto al recupero delle condizioni per vivere in famiglia.

Il Coordinamento Nazionale Comunità Minori, il Coordinamento Nazionale Comunità accoglienza e la Federazione Isperantia Onlus promuovono e assicurano l'impegno da parte delle Comunità ad alimentare – per quanto di competenza – la piattaforma e a garantire la necessaria collaborazione e formazione in materia.

Art. 11 - Sottoscrizione e adesione al protocollo

Considerato l'elevato numero di soggetti coinvolti nel presente protocollo, i soggetti firmatari concordano sulle seguenti modalità di sottoscrizione del presente atto e dei relativi allegati:

- ❖ sottoscrizione e condivisione informatica della documentazione tra i seguenti soggetti firmatari: *Uffici Giudiziari, Assessorati Regione Sardegna, Aziende Sanitarie Locali, ARES, Centro Giustizia Minorile;*
- ❖ adesione mediante sottoscrizione della documentazione all'interno del sistema informativo da parte *dei rappresentanti legali dei Comuni del territorio e delle Comunità per minori di nuova istituzione.*

Ciascuno di questi documenti sarà disponibile per il download nella sezione "**documenti da ricaricare firmati**" del sistema informativo.

La documentazione relativa al sistema informativo, corredata dai certificati di firma di ciascun soggetto firmatario, sarà conservata in un'apposita sezione "*area documentale*" all'interno dello stesso sistema e consultabile da ciascun soggetto autorizzato.

Art. 12 - Modalità di accesso al sistema

Nel presente atto si riportano, sinteticamente, le modalità di accesso al sistema per ciascun soggetto avente competenza in materia:

1) Servizi socio-sanitari/centro giustizia minorile/uffici giudiziari

- **dirigente**: l'utente, non censito nel sistema, dopo aver effettuato l'accesso al sistema tramite SPID/CIE visualizzerà una schermata di richiesta di inserimento all'interno del quale sono riportati i campi "**nome**", "**cognome**", "**e-mail**" e "**codice fiscale**" precompilati in quanto recuperati dall'autenticazione con SPID/CIE. Sarà inoltre presente il campo "**gruppo**", tramite il quale l'utente potrà selezionare la struttura di appartenenza tra i valori: Servizi Sociali, Asl, etc.

A valle dell'inserimento dei dati, dopo aver selezionato il ruolo *dirigente*, l'utente dovrà procedere al caricamento dei seguenti documenti:

- protocollo di intesa firmato digitalmente dal rappresentante legale dell'ente di appartenenza;
- accordo di contitolarità per il trattamento di dati personali ex art. 26 Regolamento UE 2016/679 e accordo di nomina del Responsabile del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8, e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679);
- modulo di richiesta di abilitazione del dirigente firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'ente e dallo stesso dirigente per il quale si richiede l'accesso.

Ciascuno di questi documenti sarà disponibile per il download nella sezione "**documenti da ricaricare firmati**".

Nel caso in cui tutte le validazioni previste siano andate a buon fine, l'utente visualizzerà un pop-up di "*operazione avvenuta con successo*" e sarà automaticamente censito sul sistema; diversamente l'utente visualizzerà un pop-up di "*operazione fallita*" e non potrà accedere al sistema;

- **operatore del settore:** l'utente che compilerà il *form* selezionando il ruolo "operatore" visualizzerà un warning che darà indicazione della trasmissione della notifica al proprio dirigente della richiesta avanzata per l'accesso al sistema. A seguito di autorizzazione rilasciata dal dirigente, l'operatore avrà accesso al sistema.

2) Comunità per minori:

Il responsabile della struttura/rappresentante legale non censito nel sistema, dopo aver effettuato l'accesso al sistema tramite SPID/CIE, visualizzerà una schermata di richiesta di inserimento all'interno del quale visualizzerà i campi **Nome, Cognome, e-mail e Codice Fiscale** precompilati in quanto recuperati dall'autenticazione con SPID/CIE. Sarà inoltre presente il campo Gruppo, tramite il quale l'utente potrà selezionare la struttura di appartenenza tra i valori: "comunità".

A valle dell'inserimento dei dati, dopo aver selezionato il ruolo "rappresentante legale", l'utente dovrà procedere al caricamento dei seguenti documenti:

- protocollo di intesa firmato digitalmente

- accordo di contitolarità per il trattamento di dati personali ex art. 26 Regolamento UE 2016/679 e accordo di nomina del Responsabile del trattamento dei dati (ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 8, e dell'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679);

A seguito dell'avvenuto censimento nel sistema, il responsabile della comunità potrà inserire gli operatori della comunità individuati per l'accesso al sistema.

Per una puntuale e dettagliata descrizione, corredata anche da rappresentazioni grafiche, delle procedure di accesso al sistema dei Soggetti (Enti e/o Comunità), si rinvia all'allegato tecnico "procedure operative per accesso al sistema".

Art. 13 - Trattamento dei dati personali e riservatezza

I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano a garantire che il trattamento dei dati personali degli interessati avverrà in conformità dei principi del Reg. UE 679/2016 e del d.lgs. n.196/2003 così come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 101/2018 e delle ulteriori eventuali successive normative specifiche di riferimento.

Le parti congiuntamente determinano di condividere le finalità e le responsabilità necessarie e conseguenti all'esecuzione di quanto previsto nel presente Protocollo in materia di trattamento dei dati personali; concordano sulla necessità di regolamentare formalmente i rapporti tra essi con successivo atto nonchè di individuare formalmente i soggetti terzi per lo svolgimento attività connesse, collegate e consequenziali all'attuazione del presente Protocollo, anche mediante delega per l'individuazione formale ad uno degli Enti sottoscrittori.

I sottoscrittori del presente Protocollo si impegnano, nell'ambito della propria specifica competenza, a garantire sia la riservatezza che l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti e trattati per effetto del presente Protocollo e del sottostante progetto.

Art.14 - Efficacia

Il presente protocollo è immediatamente efficace per ciascun soggetto (firmatari e aderenti) all'atto della sottoscrizione, per la durata di tre anni. Alla scadenza sarà valutata la necessità di rinnovo, in considerazione di eventuali modifiche normative, nel frattempo, intervenute in materia. Periodicamente saranno previsti momenti di verifica ed eventuale adeguamento degli impegni condivisi nel presente Protocollo.

Cagliari, 9 ottobre 2024

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Dott.ssa Anna Cau

Tribunale per i Minorenni di Cagliari, Dott.ssa Michela Capone

Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, Dott.ssa Luisella Fenu

Tribunale per i Minorenni di Sassari, Dott. Guido Vecchione

Centro di Giustizia Minorile per la Regione Sardegna, Dott.ssa Giovanna Allegri

Assessorato Regionale della Sardegna degli Affari Generali, Personale e Riforma – Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT, Ing. Marco Melis

Assessorato Regionale della Sardegna dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale – Direzione generale delle politiche sociali, Dott.ssa Francesca Piras

Azienda Regionale della Salute (ARES) Sardegna, Dott. Giuseppe Pintor

Azienda Socio-Sanitaria n. 1 Sassari, Dott. Flavio Sensi

Azienda Socio-Sanitaria n. 2 Gallura, Dott. Marcello Acciaro

Azienda Socio-Sanitaria n. 3 Nuoro, Dott. Paolo Cannas

Azienda Socio-Sanitaria n. 4 Ogliastra, Dott. Andrea Marras

L'Azienda Socio-Sanitaria n. 5 Oristano, Dott. Angelo Maria Serusi

Azienda Socio-Sanitaria n. 6 Medio Campidano, Dott. Giorgio Carboni

Azienda Socio-Sanitaria n. 7 Sulcis, Dott. Giuliana Campus

Azienda Socio-Sanitaria n. 8 Cagliari, Dott. Marcello Tidore

Garante Regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza, Dott.ssa Carla Puligheddu